



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.27/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dal gen. Ugo Marchetti, componente, e dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, nella seduta dell'11 settembre 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti della Mx Tre Fontane A.S.D. (licenza organizzatore n.403476) in persona del suo legale rappresentante sig. Bernardo Linares e del sig. Giovanbattista Racalbutto (licenza ufficiale gara n. 22557).

Fatto

Con atto del 24 maggio 2018 il Procuratore Federale ha deferito i licenziati Mx Tre Fontane ASD e Giovanbattista Racalbutto, rispettivamente organizzatrice e direttore di gara della "Mitica 12 ore notturna Enzo Messina" (Campobello di Mazzara, TP, 2 settembre 2017) per violazione dell'obbligo di far pervenire ad ACI Sport l'incartamento di chiusura nel termine di cui all'art. 158 RSN.

Intimati per l'udienza dell'11 settembre 2018, gli incolpati non sono comparsi, né hanno fatto pervenire memorie. Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della loro responsabilità disciplinare e per l'applicazione alla organizzatrice Mx Tre Fontane della sanzione dell'ammenda in €. 1.000,00 ed al direttore di gara sig. Racalbutto della sola ammonizione.

Motivi della decisione

Il dato obiettivo risultante dagli atti e non contestato dagli incolpati è che l'incartamento di chiusura della manifestazione, svoltasi il 2/3 settembre 2017, alla data del 23 gennaio 2018 non era ancora pervenuto ad ACI Sport. Sussiste, dunque, la oggettività dell'illecito contestato.

Ai sensi dell'art. 158 RSN, infatti, il detto incartamento deve essere inviato all'ACI dall'Organizzatore entro il termine perentorio di giorni 10 dallo svolgimento della manifestazione (comma 1); e disciplinarmente responsabile per il mancato od il ritardato invio è, oltre all'organizzatore, anche il Direttore di gara (comma 2).

Non vi sono elementi per ritenere che nella specie la omissione sia qualificata da dolo: dalle giustificazioni offerte dagli incolpati nella fase delle indagini appare evidente che il mancato invio è da ascrivere ad un difetto di comunicazione (digitale) tra Organizzatore e Direttore di gara, tale che ciascuno ha ritenuto che all'invio avesse provveduto l'altro. L'elemento colpa va, dunque, ravvisato nella negligenza di entrambi, che, avendo scelto di comunicare tra loro via mail, non si sono curati di accertarsi del buon fine delle loro comunicazioni.

Sanzione equa appare per il direttore di gara sig. Racalbutto l'ammonizione, come chiesto dal Procuratore Federale; e quella edittale minima dell'ammenda in €. 260,00 per la organizzatrice Mx Tre Fontane.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Giovanbattista Racalbutto (lic. n. 22557) ed Mx Tre Fontane, in persona del legale rappresentante Bernardo Linares (lic. 403476), responsabili della infrazione loro ascritta; ed applica alla Mx Tre Fontane la sanzione dell'ammenda in euro 260,00 ed al sig. Giovanbattista Racalbutto la sanzione della ammonizione.

Così deciso in Roma l'11 settembre 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)